


Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di Progetti di legge



Disposizioni concernenti la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

AA.C. 989, 1648, 1734, 1891

Schede di lettura

n. 361

15 ottobre 2024



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - ⊠ st_cultura@camera.it - X @CD_cultura

Progetti di legge n. 361

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0123.docx


INDICE

P	REMESSA	3
S	CHEDE DI LETTURA	
•	La proposta di legge A.C. 989	7
•	Le proposte di legge AA.C. 1648, 1734, 1891	.17

PREMESSA

Sono all'ordine del giorno della VII Commissione cultura della Camera, in sede referente, le **proposte di legge abbinate** AC 989, recante "Disposizioni concernenti la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti", composta da 2 articoli e le tre proposte di legge AC 1648, AC 1734 e AC 1891, tra loro pressoché identiche, recanti "Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti", composte di un solo articolo.

Pur vertendo su analoga materia, la proposta di legge AC 989 si discosta, come struttura e - in parte - come contenuto, dagli altri 3 progetti di legge. Dopo aver descritto la proposta AC 989, quindi, saranno analizzate congiuntamente le proposte AC 1648, AC 1734 e AC 1891.



La proposta di legge A.C. 989

La proposta di legge <u>AC 989</u> è composta di **2 articoli**, e reca "Disposizioni concernenti la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti".

L'articolo 1, composto di un unico comma, reca modifiche all'articolo 16 della <u>legge 3 febbraio 1963</u>, n. 69 (che reca l'ordinamento della professione di giornalista), concernente la composizione del <u>Consiglio nazionale</u> <u>dell'Ordine dei giornalisti</u> (si veda il testo a fronte in calce).

Si ricorda che il suddetto **articolo 16** della legge n. 69 del 1963 è composto di **8 commi:** di questi la presente proposta di legge **sostituisce quelli dal secondo al quarto** (anche spostando tra i predetti commi disposizioni già presenti a legislazione vigente) (lettera *a*)), e modifica il **quinto comma** del **medesimo articolo 16**, tramite la soppressione del suo ultimo periodo (il sesto) (lettera *b*)).

In sintesi, al netto del mero spostamento da un comma all'altro dell'articolo 16, senza modifiche, di contenuti normativi già vigenti, gli elementi innovativi delle modifiche introdotte dalla proposta di legge in esame sono i seguenti:

- la modifica del numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, che passano da un numero di massimo sessanta, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, ad un numero di sessantasei, di cui quaranta professionisti e ventisei pubblicisti;
- la soppressione della norma che impone, come requisito per la candidatura al Consiglio nazionale, la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
- la previsione, per l'elezione dei pubblicisti, di un meccanismo analogo a quello già previsto per i professionisti, secondo cui ai collegi elettorali che superano una determinata soglia di iscritti (cinquemila, per i pubblicisti, mentre per i professionisti rimane la soglia di mille) sono assegnati seggi ulteriori (uno per ogni cinquemila pubblicisti iscritti o frazione di cinquemila);
- la specificazione secondo cui il seggio aggiuntivo per ogni mille, o frazione di mille professionisti iscritti (o cinquemila, o frazione di cinquemila, pubblicisti iscritti) spetta ai collegi elettorali che superano tali soglie di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni;

la soppressione della norma che prevede che al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo sia attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.

Si ripercorrono ora, di seguito, le disposizioni dei singoli commi dell'articolo 16, avendo cura di riportare, nel dettaglio, sia il contenuto del testo vigente che di quello modificato dalla proposta di legge in oggetto.

Il **primo comma** del suddetto articolo 16, **non modificato dal provve- dimento in esame**, prevede – a legislazione vigente - che sia istituito, presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 16, a legislazione vigente, si prevede che il Consiglio nazionale sia composto da non più di sessanta membri, di cui due terzi (ossia fino a 40) professionisti e un terzo (ossia fino a 20) pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

L'<u>attuale Consiglio nazionale</u>, insediatosi il 1° dicembre 2021, risulta composto da 55 membri (36 giornalisti professionisti e 19 pubblicisti).

Ora, la disposizione in esame sostituisce integralmente il suddetto secondo comma dell'articolo 16, prevedendo che il Consiglio nazionale sia composto da 66 membri (anziché da non più di 60), di cui 40 (numero massimo previsto a legislazione vigente) iscritti nell'elenco dei professionisti e 26 (anziché fino a 20) iscritti nell'elenco dei pubblicisti. Essi - prosegue la disposizione in esame - sono eletti dagli iscritti agli ordini regionali e interregionali nei rispettivi elenchi. Per ciascuna categoria, nell'ambito del numero complessivo dei membri a essa attribuiti ai sensi del primo periodo, è eletto almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. "Ai fini dell'elezione, ciascun ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Nessun iscritto negli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio" (quanto riportato tra virgolette e in grassetto - come si vedrà di seguito - è

presente, a legislazione vigente, al successivo **terzo comma** del medesimo articolo 16 della legge n. 69 del 1963).

Il testo del secondo comma, come sostituito dalla proposta di legge in esame, non presenta più la norma che impone, come requisito per la candidatura al Consiglio nazionale, la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), né tale norma è altrove ricollocata nel testo dell'articolo 16, come novellato.

In relazione a tale disposizione vigente relativa all'INPGI, la **relazione illustrativa** della proposta di legge in esame (alla cui lettura integrale si rinvia) afferma che "si rileva la violazione del diritto di eguaglianza tra i candidati ai consigli regionali e quelli al Consiglio nazionale. L'articolo 16, secondo comma, della legge n. 69 del 1963, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 67 del 2017, prescrive, solo per il Consiglio nazionale, che i candidati siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), penalizzando così anche i pensionati e tutti i giornalisti della pubblica amministrazione e del settore privato iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale".

Il terzo comma dell'articolo 16 prevede, a legislazione vigente - come anticipato - che, ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.

Ora, la disposizione in esame sostituisce integralmente il suddetto terzo comma dell'articolo 16, prevedendo che ciascun ordine regionale o interregionale elegga un consigliere nazionale iscritto all'albo nell'elenco dei professionisti. Fermi restando i limiti numerici di cui al secondo comma (ossia 66 membri complessivi del Consiglio nazionale, di cui 40 iscritti nell'elenco dei professionisti e 26 iscritti nell'elenco dei pubblicisti) - prosegue la disposizione in commento - e salva la riserva di un posto ivi stabilita (in ciascuna categoria) per la rappresentanza delle minoranze linguistiche, ai collegi elettorali corrispondenti agli ordini regionali o interregionali che, al 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni, hanno un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato, per la categoria dei giornalisti professionisti, un seggio ulteriore ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille (analoga previsione, come si vedrà, è presente a legislazione vigente nel successivo quarto comma del

medesimo articolo 16). L'ultimo seggio rimanente, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, è attribuito all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata (analoga previsione è presente nell'attuale quarto comma dell'articolo 16). Nessun ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti (la medesima disposizione è già presente, a legislazione vigente, al successivo quarto comma).

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge n. 69 del 1963 - come anticipato - prevede, a legislazione vigente, che al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio è attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.

Ora, la disposizione in esame sostituisce integralmente il suddetto quarto comma dell'articolo 16, estendendo alle procedure di elezione previste per la categoria dei pubblicisti quanto previsto dal terzo comma (quarto comma, a legislazione vigente), per i giornalisti professionisti, in ordine ai seggi aggiuntivi spettanti per i collegi elettorali con un numero di iscritti superiori ad una certa soglia. In particolare, si prevede che ciascun ordine regionale o interregionale elegga un consigliere nazionale iscritto all'albo nell'elenco dei pubblicisti. Fermi restando i limiti numerici di cui al secondo comma - prosegue la disposizione in commento - e salva la riserva di un posto ivi stabilita per la rappresentanza delle minoranze linguistiche, ai collegi elettorali corrispondenti agli ordini regionali o interregionali che, al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, hanno un numero di pubblicisti iscritti superiore a cinquemila è assegnato, per la categoria dei pubblicisti, un seggio ulteriore ogni cinquemila pubblicisti iscritti o frazione di cinquemila. L'ultimo seggio rimanente, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, è attribuito all'ordine regionale o interregionale con la frazione di cinquemila più elevata. Nessun ordine regionale o interregionale può ottenere più di due seggi ulteriori mediante la ripartizione di cui al secondo e al terzo periodo.

Il quinto comma dell'articolo 16 prevede, a legislazione vigente, che, ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assi-

cura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione (primo periodo). Per le medesime finalità, in sede di prima applicazione è costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000, che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (secondo periodo). Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti (terzo periodo). Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato (quarto periodo). In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio (quinto periodo). "Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali" (sesto periodo).

Come anticipato, **la lettera** *b*) della disposizione in esame **sopprime il** suddetto **sesto** (e ultimo) **periodo** del **quinto comma** dell'art. 16 della legge n. 69 del 1963 (**evidenziato in grassetto e virgolettato**).

In relazione alla suddetta disposizione, quale attualmente vigente, la **relazione** illustrativa afferma - tra l'altro - che una regione rimane "senza un rappresentante pubblicista eletto nell'ordine regionale, poiché il pubblicista rappresentante della minoranza linguistica nel Consiglio nazionale prende il posto del pubblicista che ha riportato il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti nei venti ordini regionali", violando in tal modo il diritto di rappresentanza.

Il sesto comma dell'articolo 16 - non modificato dalla proposta di legge in esame - prevede a legislazione vigente che l'elezione avvenga a norma degli articoli 3 e seguenti della medesima legge n. 69 del 1963, in quanto applicabili.

Si ricorda che tali articoli regolano il **procedimento elettorale per l'elezione** dei Consigli regionali e interregionali dell'ordine. In particolare: l'articolo 3 disciplina la composizione dei Consigli regionali o interregionali (ma con disposizioni inerenti anche all'elettorato attivo e passivo), l'articolo 4 della medesima legge regola le modalità di convocazione dell'elezione dei Consigli dell'ordine, l'articolo 5 disciplina costituzione e funzionamento del seggio elettorale, l'articolo 6 lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.

Il **settimo comma** dell'articolo 16, **anch'esso non modificato**, dispone che le assemblee devono essere convocate almeno 20 giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

L'ottavo e ultimo comma del medesimo articolo 16 della legge n. 69 del 1963, non modificato, prevede infine che, contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame reca una disposizione transitoria e una clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore del presente progetto di legge si procede all'integrazione della composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti **in carica alla medesima data di entrata in vigore**, secondo le disposizioni dei commi **secondo**, **terzo e quarto dell'articolo 16** della legge n. 69 del 1963, come sostituiti dall'articolo 1 della presente proposta di legge.

Il **comma 2**, infine, prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TESTO A FRONTE A.C. 989

Ordinamento della professione di	i giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 989
Art. 16 (Consiglio nazionale: composizione)	Art. 16 (idem)
<i>l° comma</i> . E' istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.	Identico
2° comma. Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).	2° comma. Il Consiglio nazionale è composto da sessantasei membri, di cui quaranta iscritti nell'elenco dei professionisti e ventisei iscritti nell'elenco dei pubblicisti. Essi sono eletti dagli iscritti agli ordini regionali e interregionali nei rispettivi elenchi. Per ciascuna categoria, nell'ambito del numero complessivo dei membri a essa attribuiti ai sensi del primo periodo, è eletto almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. Ai fini dell'elezione, ciascun ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Nessun iscritto negli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.
3° comma. Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.	3° comma. Ciascun ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'albo nell'elenco dei professionisti. Fermi restando i limiti numerici di cui al secondo comma e salva la riserva di un posto ivi stabilita per la rappresentanza delle minoranze linguistiche, ai collegi elettorali corrispondenti agli ordini regionali o interregionali che, al 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni, hanno un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato, per la categoria dei giornalisti professionisti, un seggio ulteriore ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille. L'ultimo seggio rimanente, nel ri-

Ordinamento della professione di	i giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 989
	spetto dei predetti limiti e della rap- presentanza linguistica, è attribuito all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun ordine regionale o interregio- nale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti profes- sionisti.
4° comma. Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio è attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.	4° comma. Ciascun ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'albo nell'elenco dei pubblicisti. Fermi restando i limiti numerici di cui al secondo comma e salva la riserva di un posto ivi stabilita per la rappresentanza delle minoranze linguistiche, ai collegi elettorali corrispondenti agli ordini regionali o interregionali che, al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, hanno un numero di pubblicisti iscritti superiore a cinquemila è assegnato, per la categoria dei pubblicisti, un seggio ulteriore ogni cinquemila pubblicisti iscritti o frazione di cinquemila. L'ultimo seggio rimanente, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, è attribuito all'ordine regionale o interregionale con la frazione di cinquemila più elevata. Nessun ordine regionale o interregionale può ottenere più di due seggi ulteriori mediante la ripartizione di cui al secondo e al terzo periodo.
5° comma. Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessa-	5° comma. Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessa-

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69) Modificazioni apportate dall'art. 1 **Testo vigente** dell'A.C. 989 rio, secondo un principio di rotazione. rio, secondo un principio di rotazione. Per le medesime finalità, in sede di pri-Per le medesime finalità, in sede di prima applicazione è costituito un collegio ma applicazione è costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rapunico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche presentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipariconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranre gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti ze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea eletprima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza tiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del dead esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del creto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresen-28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto tante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza lindeve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti. Nel za del rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino il maggior numero caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è promedesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riporclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale tato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato della minoranza linguistica, è proclamaeletto il candidato che ha riportato più to eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranvoti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il seza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, decondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rove essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio. ranze linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali. 6° comma. L'elezione avviene a norma Identico degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 989		
7° <i>comma</i> . Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.	Identico		
8° comma. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.	Identico		

Le proposte di legge AA.C. 1648, 1734, 1891

Le proposte di legge in esame, redatte in testi pressoché identici, salvo limitate differenze che saranno evidenziate in prosieguo e in apposito testo a fronte collocato in calce alla presente scheda, constano di un solo articolo, suddiviso in due commi.

Il **comma 1**, lettere da *a*) a *l*), reca alcune novelle alla <u>legge n. 69 del</u> <u>1963</u>, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Si ricorda che l'articolo 16 della legge n. 69 del 1963, relativo alla composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, stabilisce che l'elezione dei componenti avvenga a norma degli articoli 3 e seguenti della medesima legge, in quanto applicabili, con la conseguenza che le modifiche apportate dalle lettere a), b), c) e d) delle presenti proposte di legge, recanti novelle, rispettivamente, agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge n. 69 del 1963, varranno tanto per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali, cui sono direttamente dedicati a tali articoli, quanto per quella del Consiglio nazionale.

In particolare, la **lettera** *a*), mediante una aggiunta al primo periodo dell'unico comma dell'articolo 3 della legge n. 69 del 1963, in tema di composizione dei **Consigli dell'ordine dei giornalisti regionali o interregionali**, dispone che i candidati a ricoprire la carica di componente di tali organi (che - si ricorda - sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti), oltre ad essere iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali da almeno 5 anni, debbano aver **manifestato via posta elettronica certificata** al Consiglio dell'ordine di appartenenza la propria **disponibilità a candidarsi almeno dodici giorni prima** del primo giorno di votazione (**dieci** giorni prima, in **AC 1648**). Si prevede, inoltre, mediante la sostituzione del secondo periodo del medesimo unico comma dell'articolo 3, che **non sia più necessaria la maggioranza assoluta** per l'elezione dei candidati, a scrutinio segreto, da parte rispettivamente dei professionisti e dei pubblicisti iscritti nell'albo in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

La lettera b) interviene sull'articolo 4 della legge n. 69 del 1963, inerente all'elezione dei Consigli dell'ordine, disponendo, mediante la sostituzione del primo periodo del comma 1, che l'elezione dei membri del Consiglio deve essere indetta almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica, laddove il testo vigente fa riferimento alla convocazione dell'"assemblea per l'elezione". Con una modifica al secondo periodo, in merito alle modalità di convocazione, si prevede che il relativo avviso debba essere spedito (almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i

sospesi dall'esercizio della professione) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, e non più, come invece prevede il testo vigente, che possa essere spedito anche tramite la posta prioritaria e il telefax.

Si propone, inoltre, la **sostituzione dei commi 2 e 3** del medesimo articolo 4. Rispetto al testo vigente, quello proposto **non prevede più** la **seconda convocazione**, a distanza di otto giorni dalla prima, e sopprime il **quorum partecipativo** per la validità dell'elezione, che il testo vigente fissa, per la sola prima convocazione, ad almeno la metà degli iscritti all'Ordine. Di conseguenza il testo in esame dispone che l'elezione è **valida** qualunque sia il **numero degli intervenuti** (in AC 1648 si usa l'espressione "votanti").

La lettera c) (il cui contenuto non è previsto in AC 1648) interviene sul primo periodo del primo comma dell'articolo 5 della legge n. 69 del 1963, in materia di votazioni che, nel testo vigente, prevede che il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, scelga cinque scrutatori "fra gli elettori presenti". Tali ultime parole (tra virgolette) sono espunte dalle proposte in esame, che dunque intendono consentire che alla carica di scrutatore possa essere nominato un iscritto che in quel momento non sia presente. Che gli scrutatori continuino a dovere, necessariamente, essere scelti tra gli iscritti lo si deriva dal fatto che i due periodi successivi del primo comma dell'articolo 5 - non modificati dalle proposte in esame - statuiscono che la presidenza del seggio elettorale spetti al "più anziano fra i cinque, per iscrizione" o, "a parità di data di iscrizione" al più anziano di nascita.

La lettera d) (che in AC 1648 è la lettera c)), sostituisce integralmente l'articolo 6 della legge n. 69 del 1963, riguardante lo scrutinio e la proclamazione degli eletti, al fine di affiancare alla modalità di voto in presenza mediante schede anche quella telematica da remoto.

Si ricorda che il **testo attualmente vigente dell'articolo 6** prevede che il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. Le operazioni di voto si svolgono per una durata complessiva di otto ore, decorse le quali il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede pubblicamente con gli scrutatori allo scrutinio. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In caso non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere. L'avvenuta

proclamazione degli eletti è comunicata dal presidente dell'assemblea al Ministero della giustizia.

Rispetto al testo vigente che si è appena ricordato, le modifiche proposte dai testi in commento sono le seguenti:

- 1) la previsione che il voto possa essere espresso anche con modalità telematiche da remoto;
- 2) la specificazione che l'elettore può scrivere sulle schede un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'ordine, per le rispettive categorie (la disposizione vigente recita che "il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti", non chiarendo di quante preferenze disponga l'elettore);
- 3) la previsione che le votazioni si svolgano, anziché in un unico giorno, per otto ore, in due giorni consecutivi da remoto e in un giorno in presenza, per la durata di otto ore al giorno;
- 4) la **soppressione** della necessità di ottenere la **maggioranza assoluta** e, conseguentemente, dell'eventualità di un **turno di ballottaggio**: sono proclamati eletti **coloro che hanno riportato il maggior numero di voti**, in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere.

Si segnala che, per ragioni connesse all'emergenza pandemica da Covid-19, le procedure elettorali con modalità telematiche da remoto sono state già utilizzate per le ultime elezioni del Consiglio dell'ordine dei giornalisti, tenutesi tra l'ottobre e il novembre del 2021.

In particolare, ai sensi dell'articolo 31 del <u>decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137</u>, è stato consentito lo svolgimento con modalità telematica da remoto delle procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, nonché di quelle per la composizione degli organi nazionali, ove previste in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali. La **disciplina delle suddette procedure elettorali** è stata demandata ad un **regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine**, previa approvazione del Ministero della giustizia. Per quanto riguarda l'ordine dei giornalisti, il <u>regolamento</u> attuativo di tale disposizione è stato pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Giustizia <u>n. 1 del 15 gennaio 2021</u>.

Lo stesso articolo 31 del decreto-legge n. 137 del 2020, al comma 3, consentiva al Consiglio nazionale di ciascun ordine di disporre il **differimento**, di non più di **novanta giorni**, della data prevista per lo svolgimento delle elezioni, termine che è stato poi ulteriormente differito dal Consiglio nazionale, di **centottanta giorni**, ai sensi dell'articolo 7 del <u>decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44</u>, che ciò autorizzava al fine di consentire il compiuto **adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure**. Modalità telematiche - precisa il comma 1-*bis* del citato articolo 7 - tali da assicurare la **libertà del voto** e la **verifica della sua integrità**.

L'ultima tornata elettorale per il rinnovo dei Consigli dell'ordine, originariamente prevista per l'autunno 2020, si è pertanto svolta con un anno di ritardo.

Quanto alle prossime elezioni, originariamente previste per il mese di ottobre 2024, si segnala che i commi 11-bis e 11-ter dell'articolo 11 del decreto-legge n. 215 del 2023 (cosiddetto proroga termini) ne hanno da ultimo previsto il differimento fino a sei mesi, contestualmente disponendo l'applicazione anche ad esse, nelle more di una riforma complessiva, della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021 (qui la relativa scheda di lettura).

La **lettera** *e*) (che in AC 1648 è la lettera *d*)) modifica l'<u>articolo 7</u> della legge n. 69 del 1963, sulla **durata in carica del Consiglio regionale o interregionale** e sulle **sostituzioni**, statuendo che i componenti del Consiglio **restano in carica quattro anni** (in luogo dei tre anni previsti dal testo vigente).

La lettera f) (che in AC 1648 è la lettera e)) interviene sull'articolo 12 della legge n. 69 del 1963, che regola il collegio dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, con una sostituzione al terzo comma per effetto della quale i componenti del collegio sono scelti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto nell'ultima consiliatura (anziché "negli ultimi tre anni", come recita il testo vigente) la carica di consigliere. Inoltre, con una modifica al quarto comma, la durata della carica di revisore è estesa a quattro anni, in luogo dei tre anni previsti dalla disposizione vigente.

La **lettera** g) (che in AC 1648 è la lettera f)) modifica l'articolo 16 della legge n. 69 del 1963, dedicato alla composizione del Consiglio nazionale. In particolare, con la sostituzione del secondo comma, si prevede che il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri, in luogo dei non più di sessanta previsti a legislazione vigente, di cui quaranta professionisti e ventuno pubblicisti, laddove il testo vigente prevede che i membri debbano essere due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (in AC 1648 la ripartizione è mantenuta in tali termini). Rispetto al testo vigente, si prevede che per ciascuna delle due categorie (giornalisti e pubblicisti) debba essere presente un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute (diversamente da quanto fa il testo oggi vigente laddove prevede, in ciascuna categoria, "almeno" un rappresentante di tali minoranze). Ancora, si prevede che i candidati al Consiglio nazionale debbano essere, genericamente, titolari di una posizione previdenziale attiva, sopprimendo il riferimento che, nel testo vigente, specifica che la posizione sia attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INP-**GI**)).

In relazione a quanto disposto dalle proposte di legge AC 1734 e AC 1891 in ordine alla composizione del Consiglio nazionale, si segnala un elemento di incertezza laddove, nel determinare la consistenza complessiva della composizione dell'organo, la si individua in "non più di sessantuno membri", mentre nel determinare la consistenza delle delegazioni rappresentative delle due distinte categorie dei professionisti e dei pubblicisti, essa viene fissata in due numeri fissi, rispettivamente quaranta e ventuno. In particolare, non è chiaro quali riflessi vi siano sulla consistenza delle due singole delegazioni nel caso in cui la consistenza complessiva non giunga al numero massimo previsto di sessantuno membri.

Tale problematica non si ravvisa nella proposta di legge AC 1648 che, pur prevedendo una consistenza complessiva di "non più di sessantuno", quanto alla composizione delle due rappresentanze, mantiene l'attuale ripartizione di due terzi (per i professionisti) e di un terzo (per i pubblicisti), disponendo una ripartizione in termini relativi del totale dei componenti tra le due categorie piuttosto che un numero fisso di componenti per ciascuna di esse.

Quanto all'espunto riferimento alla titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'**Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)** quale requisito per l'elettorato passivo, nella **relazione illustrativa** si afferma che tale scelta è motivata "alla luce delle recenti disposizioni normative in materia previdenziale". Si ricorda infatti che l'articolo 1, commi 103 e 104, della **legge di bilancio 2021** (<u>legge n. 234 del 2021</u>) ha stabilito il <u>passaggio all'INPS</u>, dal 1° luglio 2022, della gestione sostitutiva dell'**INPGI**.

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (INPGI) era stato istituito con il regio decreto n. 838 del 1926, con la natura giuridica di ente morale e, successivamente, è stato coinvolto dal riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della legge n. 537 del 1993. In particolare, in attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto legislativo n. 509 del 1994, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione di vari enti, tra cui l'INPGI. Dal 1° gennaio 1995, pertanto, l'INPGI è stato trasformato da ente pubblico previdenziale in una fondazione, avente natura giuridica privata, pur permanendo in capo allo stesso lo svolgimento delle funzioni pubbliche esercitate con autonomia gestionale, organizzativa e contabile. In tale occasione fu offerta agli iscritti, con l'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'opzione di iscriversi all'INPS.

Si dispone, inoltre, la **soppressione** del **sesto periodo** del **quinto comma** dell'articolo 16, il quale a legislazione vigente prevede che, al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del **giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica**, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.

Infine, è sostituito il **settimo comma**, il quale nel **nuovo testo** stabilisce che **le elezioni devono essere convocate** almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica. Nel **testo vigente**, invece, sono le **assemblee** che devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica (si tratta di una modifica conseguente a quella, di analogo tenore testuale, apportata all'articolo 3 della legge n. 69 del 1963 dalla lettera *b*) del comma in commento).

Si segnala che l'AC 1648 non prevede tali due ultime modificazioni.

La lettera h) (che in AC 1648 è la lettera g)) con una sostituzione al quarto comma all'articolo 17, estende a quattro anni la durata della carica di componente del Consiglio nazionale, in luogo dei tre anni previsti dalla disposizione vigente.

La **lettera** *i*) (che in AC 1648 è la lettera *h*)) interviene sull'articolo 19, che disciplina le **cariche in seno al Consiglio nazionale**, stabilendo, al **quarto comma**, che **i revisori dei conti siano scelti** tra gli iscritti che **non ricoprano o non abbiano ricoperto** nell'ultimo **quadriennio** (anziché nell'ultimo triennio, come previsto a legislazione vigente) la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

La lettera *l*) (che in AC 1648 è la lettera *i*)) integra l'articolo 20, sulle attribuzioni del Consiglio nazionale, inserendo all'unico comma di cui si compone il medesimo, la lettera g-bis), in base alla quale il Consiglio redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza (si segnala che in AC 1648 si fa esclusivamente riferimento alle modalità telematiche da remoto e non anche in presenza), e previa approvazione del Ministro della giustizia.

Come si è sopra ricordato, sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2021 è stato pubblicato il regolamento che ha disciplinato le modalità le procedure elettorali con modalità telematiche da remoto e in presenza, e che è stato già applicato in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine, svoltesi tra l'ottobre e il novembre del 2021.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del progetto di legge in esame, il **Governo** provveda ad apportare al <u>decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965</u>, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963 sull'ordinamento della professione di giornalista", le **modifiche** necessarie ad **adeguarlo al nuovo quadro legislativo**.

TESTO A FRONTE A.A.C. 1648, 1734, 1891

Testo vigente Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891) (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1891) (in sottolineato le differenze	Ordinamen	Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Composizione dei Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti edi professionisti e dai pubblicisti edi professionisti e di professionisti e dai pubblicisti edi professionisti e dai professionisti e dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno de da maggioranza assoluta di matali di prima del primo (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (idem) (art. 1, comma 1, lett. a)] (art. 1, comma 1, lett.		Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad	
lett. a) lett. a) lett. a)	(Composizione dei Consigli re- gionali o interre-				
sigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivi manifestato via professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di sigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione e che abbiano manifestato via professionisti e dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dicci giorni prima del primo		_	_	_	
voti giorno di voto giorno di voto giorno di voto	sigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioran-	sigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni pri-	sigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dodici giorni	sigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dodici giorni	

Ordinamen	Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)				
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)		
	segreto, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.	segreto, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.	segreto, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.		
Art. 4 (Elezione dei Consigli dell'Or- dine)	Art. 4 (idem)	Art. 4 (idem)	Art. 4 (idem)		
	[art. 1, comma 1, lett. b)]	[art. 1, comma 1, lett. b)]	[art. 1, comma 1, lett. b)]		
L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria par telefav	L'elezione dei membri del Consiglio deve essere indetta almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, tramite posta elettronica certificata. Della con-	L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, tramite posta elettronica certificata. Della con-	L'elezione dei membri del Consiglio deve essere indetta almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, tramite posta elettronica certificata. Della con-		
taria, per telefax o a mezzo di po- sta elettronica	vocazione deve essere dato altresì	vocazione deve essere dato altresì	vocazione deve essere dato altresì		

Ordinamen	Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)				
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)		
certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.	avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.	avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.	avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.		
2° comma. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.	2° comma. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.	2° comma. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.	2° comma. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.		
3° comma. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in se-	3° comma. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.	3° comma. L'elezione è va- lida qualunque sia il numero de- gli intervenuti.	3° comma. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.		

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)				
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
conda convoca- zione qualunque sia il numero degli intervenuti.				
Art. 5 (Votazioni)		Art. 5 (idem)	Art. 5 (idem)	
		[art. 1, comma 1, lett. c)]	[art. 1, comma 1, lett. c)]	
1° comma. Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.		I° comma. Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.	I° comma. Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.	
2° comma. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.		Identico	Identico	
3° comma. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.		Identico	Identico	

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)
Art. 6 (Scrutinio e pro- clamazione degli eletti)	Art. 6 (idem)	Art. 6 (idem)	Art. 6 (idem)
	[art. 1, comma 1, lett. c)]	[art. 1, comma 1, lett. d)]	[art. 1, comma 1, lett. d)]
I° comma. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.	I° comma. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede sulle quali l'elettore può scrivere un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.	1. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede sulle quali l'elettore può scrivere un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.	1. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede sulle quali l'elettore può scrivere un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
2° comma. Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubbli-	2° comma. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi da remoto e in un giorno in presenza, per la durata di otto ore al giorno.	2. Le votazioni si svolgono in due giorni consecuti- vi da remoto e in un giorno in presenza, per la durata di otto ore al giorno.	2. Le votazioni si svolgono in due giorni consecuti- vi da remoto e in un giorno in presenza, per la durata di otto ore al giorno.

Ordinamen	Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
camente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.				
	3° comma. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.	3. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.	3. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.	
3° comma. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.	4° comma. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere.	4. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere.	4. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere.	
4° comma. Allor- ché non è rag- giunta la maggio- ranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candi- dati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a vo- tazione di ballot- taggio, fra i can-	Abrogato	Abrogato	Abrogato	

Ordinamen	Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
didati che hanno riportato il nu- mero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri an- cora da eleggere.				
5° comma. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.	5° comma. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.	5. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.	5. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.	
Art. 7 (Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni)	Art. 7 (idem)	Art. 7 (idem)	Art. 7 (idem)	
	[art. 1, comma 1, lett. d)]	[art. 1, comma 1, lett. e)]	[art. 1, comma 1, lett. e)]	
1° comma. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.	1. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.	1. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.	1. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.	
2° comma. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.	Identico	Identico	Identico	

Ordinamen	Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
3° comma. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.	Identico	Identico	Identico	
Art. 12 (Collegio dei re- visori dei conti)	Art. 12 (idem)	Art. 12 (idem)	Art. 12 (idem)	
	[art. 1, comma 1, lett. e)]	[art. 1, comma 1, lett. f)]	[art. 1, comma 1, lett. f)]	
1° comma. Ogni Ordine ha un Col- legio dei revisori dei conti costitui- to da tre compo- nenti.	Identico	Identico	Identico	
2° comma. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.	Identico	Identico	Identico	
3° comma. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ri-	3° comma. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ri-	3° comma. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ri-	3° comma. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ri-	

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)
coprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.	coprano o che non abbiano ricoperto nell'ultima consi- liatura la carica di consigliere.	coprano o che non abbiano ricoperto nell'ultima consi- liatura la carica di consigliere.	coprano o che non abbiano ricoperto nell'ultima consi- liatura la carica di consigliere.
4° comma. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.	4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.	4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 16 (Consiglio nazio- nale: composi- zione)	Art. 16 (idem)	Art. 16 (idem)	Art. 16 (idem)
	[art. 1, comma 1, lett. f)]	[art. 1, comma 1, lett. g)]	[art. 1, comma 1, lett. g)]
1° comma. E' istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.	Identico	Identico	Identico
2° comma. Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un	2° comma. Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rap-	2° comma. Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri, di cui quaranta professionisti e ventuno pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rap-	2° comma. Il Consiglio nazio- nale è composto da non più di ses- santuno membri, di cui quaranta professionisti e ventuno pubbli- cisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e inter- regionali, preve- dendo in ciascuna categoria un rap-

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)
rappresentante delle minoranze linguistiche rico- nosciute. I candi- dati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale at- tiva presso l'Istituto nazio- nale di previ- denza dei gior- nalisti italiani (INPGI).	presentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva.	presentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva.	presentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva.
3° comma. Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei	Identico	Identico	Identico

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)
pubblicisti. Nes- sun iscritto agli elenchi può vota- re o essere eletto in più di un col- legio.			
4° comma. Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio è attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con	Identico	Identico	Identico

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)
la frazione di mil- le più elevata. Nessun Ordine regionale o inter- regionale può ot- tenere più di un quinto dei rappre- sentanti dei gior- nalisti professio- nisti.			
5° comma. Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le me-	Identico	5° comma. Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le me-	5. Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le me-

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891
Testo vigente	(in sottolineato le	(in sottolineato le	(in sottolineato le
Testo vigente	differenze	differenze	differenze
	rispetto ad	rispetto ad	rispetto ad
	AC 1734 e/o ad	AC 1684 e/o ad	AC 1648 e/o ad
	AC 1891)	AC 1891)	AC 1734)
desime finalità, in		desime finalità, in	desime finalità, in
sede di prima ap-		sede di prima ap-	sede di prima ap-
plicazione è costi-		plicazione è costi-	plicazione è costi-
tuito un collegio		tuito un collegio	tuito un collegio
unico nazionale		unico nazionale	unico nazionale
per l'elezione dei		per l'elezione dei	per l'elezione dei
rappresentanti del-		rappresentanti del-	rappresentanti del-
le minoranze lin-		le minoranze lin-	le minoranze lin-
guistiche ricono-		guistiche ricono-	guistiche ricono-
sciute, al quale		sciute, al quale	sciute, al quale
possono partecipa-		possono partecipa-	possono partecipa-
re gli iscritti appar-		re gli iscritti appar-	re gli iscritti appar-
tenenti a tali mino-		tenenti a tali mino-	tenenti a tali mino-
ranze che ne fac-		ranze che ne fac-	ranze che ne fac-
ciano richiesta en-		ciano richiesta en-	ciano richiesta en-
tro venti giorni an-		tro venti giorni an-	tro venti giorni an-
tecedenti la data		tecedenti la data	tecedenti la data
fissata per la prima		fissata per la prima	fissata per la prima
convocazione		convocazione	convocazione
dell'assemblea		dell'assemblea	dell'assemblea
elettiva e che auto-		elettiva e che auto-	elettiva e che auto-
certifichino l'ap-		certifichino l'ap-	certifichino l'ap-
partenenza ad esse		partenenza ad esse	partenenza ad esse
ai sensi dell'artico-		ai sensi dell'artico-	ai sensi dell'artico-
lo 46 del decreto		lo 46 del decreto	lo 46 del decreto
del Presidente del-		del Presidente del-	del Presidente del-
la Repubblica del 28 dicembre 2000,		la Repubblica del 28 dicembre 2000,	la Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445. Il rappre-		n. 445. Il rappre-	n. 445. Il rappre-
sentante dei gior-		sentante dei gior-	sentante dei gior-
nalisti professioni-		nalisti professioni-	nalisti professioni-
sti eletto deve ap-		sti eletto deve ap-	sti eletto deve ap-
partenere ad una		partenere ad una	partenere ad una
minoranza lingui-		minoranza lingui-	minoranza lingui-
stica diversa da		stica diversa da	stica diversa da
quella di apparte-		quella di apparte-	quella di apparte-
nenza del rappre-		nenza del rappre-	nenza del rappre-
sentante dei pub-		sentante dei pub-	sentante dei pub-
blicisti. Nel caso in		blicisti. Nel caso in	blicisti. Nel caso in
cui riportino il		cui riportino il	cui riportino il

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad
	AC 1734 e/o ad AC 1891)	AC 1684 e/o ad AC 1891)	AC 1648 e/o ad AC 1734)
maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresen-		maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio.	maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio.
tanza del giorna- lista pubblicista appartenente alla			

Ordinamen	Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
minoranza lingui- stica, al medesi- mo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il mi- nor numero di voti tra i venti giornalisti pub- blicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.				
6° comma. L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.	Identico	Identico	Identico	
7° comma. Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.	Identico	7. Le elezioni devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.	7. Le elezioni devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.	
8° comma. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio	Identico	Identico	Identico	

Ordinamen	Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.				
Art. 17 (Durata in carica del Consiglio na- zionale - Sostitu- zioni)	Art. 17 (idem)	Art. 17 (idem)	Art. 17 (idem)	
	[art. 1, comma 1, lett. g)]	[art. 1, comma 1, lett. h)]	[art. 1, comma 1, lett. h)]	
1° comma. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. 2° comma. Si ap-	I° comma. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica quattro anni, e possono essere rieletti. Identico	I° comma. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica quattro anni, e possono essere rieletti. Identico	I° comma. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica quattro anni, e possono essere rieletti. Identico	
plicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art.	Tucinico	<i>таеписо</i>	<i>таеписо</i>	

Ordinamen	Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
Art. 19 (Cariche)	Art. 19 (idem)	Art. 19 (idem)	Art. 19 (idem)	
	[art. 1, comma 1, lett. h)]	[art. 1, comma 1, lett. i)]	[art. 1, comma 1, lett. i)]	
1° comma. Il Consiglio nazio- nale dell'Ordine elegge nel pro- prio seno un pre- sidente, un vice- presidente, un se- gretario ed un te- soriere.	Identico	Identico	Identico	
2° comma. Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.	Identico	Identico	Identico	
3° comma. Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.	Identico	Identico	Identico	
4° comma. Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco	4° comma. Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco	4° comma. Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco	4° comma. Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco	

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)				
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.	dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo quadriennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.	dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo quadriennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.	dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo quadriennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.	
Art. 20 (Attribuzioni del Consiglio)	Art. 20 (idem)	Art. 20 (idem)	Art. 20 (idem)	
	[art. 1, comma 1, lett. i)]	[art. 1, comma 1, lett. l)]	[art. 1, comma 1, lett. l)]	
1° comma. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornali-	I° comma. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornali-	I° comma. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornali-	I° comma. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornali-	

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)				
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891 (in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
sta; b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24; d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei	sta; b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24; d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei	sta; b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24; d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei	sta; b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24; d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei	
Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revi- sori;	Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revi- sori;	Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revi- sori;	Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revi- sori;	

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)				
	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891	
Testo vigente	(in <u>sottolineato</u> le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	(in <u>sottolineato</u> le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	(in <u>sottolineato</u> le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)	
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.	e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti;	e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti;	e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti;	
15011041.	g-bis) redige il regolamento per lo svolgi- mento delle procedure elet-	g-bis) redige il regolamento per lo svolgi- mento delle procedure elet-	g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elet-	

Ordinamento della professione di giornalista (L. 03/02/1963, n. 69)			
	Modificazioni apportate dall'A.C. 1648	Modificazioni apportate dall'A.C. 1734	Modificazioni apportate dall'A.C. 1891
Testo vigente	(in sottolineato le differenze rispetto ad AC 1734 e/o ad AC 1891)	(in <u>sottolineato</u> le differenze rispetto ad AC 1684 e/o ad AC 1891)	(in <u>sottolineato</u> le differenze rispetto ad AC 1648 e/o ad AC 1734)
	torali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia.	torali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, previa approvazione del Ministro della giustizia.	torali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, previa approvazione del Ministro della giustizia.